

accentrato, tutte le informazioni acquisite nell'adempimento degli obblighi di identificazione e registrazione della clientela degli intermediari finanziari e delle operazioni da essa svolte.

Sulla base delle registrazioni effettuate all'Aui l'intermediario è tenuto a trasmettere all'Uif (vedi infra) - con cadenza mensile - i dati aggregati concernenti la propria operatività al fine di consentire analisi mirate far emergere fenomeni di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo nell'ambito di determinate zone territoriali. L'Uif è l'Unità di informazione finanziaria costituita presso Banca d'Italia e istituita ai sensi del decreto legislativo n. 231 del 2007 il quale, emanato in attuazione della Terza Direttiva antiriciclaggio, ha soppresso l'Ufficio italiano dei cambi.

DIRITTO DEL LAVORO

3.2

Nesso causale

Quale regola vige nell'accertamento del nesso causale in materia civile?

P.N.

Risponde Paola Pizzighini

Secondo la giurisprudenza in tema di responsabilità civile, il nesso causale è regolato dal principio di cui agli artt. 40 e 41 cod. pen., per il quale un evento è da considerare causato da un altro se il primo non si sarebbe verificato in assenza del secondo, nonché dal criterio della cosiddetta causalità adeguata, sulla base del quale, all'interno della serie causale, occorre dar rilievo solo a quegli eventi che non appaiano, ad una valutazione ex ante, del tutto inverosimili, ferma restando, peraltro, la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi ai due processi. Ciò nel senso che, nell'accertamento del nesso causale in materia civile, vige la regola della preponderanza dell'evidenza o della probabilità relativa, mentre nel processo penale vige la regola della prova «oltre il ragionevole dubbio». Nello stesso ordine di idee, si è affermato che l'esistenza del nesso di causalità tra una condotta illecita ad un evento di danno può essere affermata dal giudice civile anche soltanto sulla base di una prova che lo renda probabile, a nulla rilevando che tale prova non sia idonea a garantire una assoluta certezza al di là di ogni ragionevole dubbio: infatti, la disomogenea morfologia e la disarmonica funzione del torto civile rispetto al reato impone, nell'analisi della causalità materiale, l'adozione del criterio della probabilità relativa, che si delinea in una analisi specifica e puntuale di tutte le risultanze probatorie del singolo processo, nella loro irripetibile unicità, con la conseguenza che la concorrenza di cause di diversa incidenza probabilistica deve essere attentamente valutata e valorizzata in ragione della specificità del caso concreto, senza potersi fare meccanico e semplicistico ricorso alla regola del «50% più uno».

3.2

Trasferimento

Il datore di lavoro deve motivare il trasferimento ove

il lavoratore ne faccia richiesta?

C.D.

Risponde Paola Pizzighini

Ai fini dell'efficacia del provvedimento di trasferimento del lavoratore, non è necessario che vengano contestualmente enunciate le ragioni del trasferimento stesso. L'art. 2103 cod. civ., nella parte in cui dispone che le ragioni tecniche, organizzative e produttive del provvedimento suddetto siano comprovate, richiede soltanto che tali ragioni, ove contestate, risultino effettive e di esse il datore di lavoro fornisca la prova. L'onere dell'indicazione delle ragioni del trasferimento, che in caso di mancato adempimento determina l'inefficacia sopravvenuta del provvedimento, sorge a carico del datore di lavoro soltanto nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta, dovendosi applicare per analogia la disposizione di cui all'art. 2 della legge n. 604 del 1966 sul licenziamento.

DIRITTO ESPORT

22

Versamenti superiori a euro 516,46

Il tesoriere di una associazione sportiva dilettantistica effettua periodicamente dei versamenti in contanti sul c/c dell'associazione, a fronte delle quote associative e dei corrispettivi specifici incassati dai soci e dai frequentanti.

Spesso tali versamenti sono di importo complessivo superiore a euro 516,46, ma singolarmente inferiori a tale soglia, e pertanto si chiede se questi comportino una violazione del disposto dell'articolo 25 della legge 133/1999.

G.C.

Risponde Maurizio Mottola.

La norma richiamata, al comma 5, prevede che i pagamenti a favore delle società, enti o associazioni sportive dilettantistiche e i versamenti da questi effettuati siano eseguiti, se di importo superiore a euro 516,46, tramite conti correnti bancari o postali a loro intestati, ovvero secondo altre modalità idonee a consentire all'amministrazione finanziaria lo svolgimento di efficaci controlli. Possiamo tuttavia affermare con assoluta certezza che il versamento sul c/c dell'associazione di importi in contanti superiori a 516,46 euro non costituisce violazione di tale norma quando si tratta della somma di differenti incassi tutti di importo inferiore alla soglia. Il disposto della norma non si può estendere, come altrove, al caso degli incassi/pagamenti frazionati di importo unitario inferiore alla soglia ma superiore a questa se complessivamente considerati, in quanto ciò non è espressamente previsto dalla legge in questione. Dello stesso avviso è la Ctp di Brescia attraverso la sentenza n. 57/8/13 del 17/6/2013, adita al fine di decidere se, ai fini della soglia di tracciabilità, debba essere considerato ogni singolo pagamento/incasso o la sommatoria di più disposizioni. I giudici hanno accolto la prima soluzione ritenendo assolutamente determinante il tenore dell'art. 25, comma 5, che non fa alcun riferimento alla

sommatoria degli importi elargiti / incassati.

22

Coupon promozionali

Un'associazione sportiva dilettantistica intende offrire i propri servizi connessi alla pratica sportiva a non soci, mediante lo strumento dei coupon da acquistare in rete per il tramite di società specializzate. Si chiede di conoscere il relativo trattamento ai fini fiscali.

G.Z.

Risponde Maurizio Mottola.

Si tratta di una operazione avente natura indubbiamente commerciale, in quanto rivolta a soggetti che non figurano come soci dell'associazione ma come clienti / utilizzatori di un determinato servizio erogato dal sodalizio sportivo. Di conseguenza l'operazione sarà rilevante ai fini delle imposte dirette e indirette, in base alle regole specifiche previste per il regime contabile / fiscale adottato dall'associazione.

Le parti che intervengono nell'operazione sono la società emittente il buono («A»), l'associazione sportiva («B») e il cliente finale («C»).

L'operazione si sostanzia nei seguenti passaggi successivi:

C acquista il buono da A e si reca presso B (non trattandosi generalmente di buoni nominativi, C potrà cedere il titolo a terzi che saranno quindi i reali utilizzatori finali);

B eroga il servizio a C (o a terzi) ed emette nei confronti di questi una fattura / ricevuta fiscale per l'intero valore del buono (IVA inclusa);

B attesta nei confronti di A l'avvenuta erogazione del servizio;

A eroga nei confronti di B l'importo corrispondente al valore del buono, al netto della commissione prevista (Iva inclusa o esclusa a seconda degli accordi e della prassi), ed emette relativa fattura.

22

Clausole statutarie

Quali sono le differenze tra le clausole statutarie previste dall'articolo 90 della legge 289/2002 e quelle previste dall'articolo 148, comma 8 del Tuir? Quali conseguenze nel caso di mancata conformità a tali clausole dello statuto adottato da una associazione sportiva dilettantistica?

O.G.

Risponde Maurizio Mottola.

L'articolo 148, comma 8 del Tuir dispone che la «decommercializzazione» dei corrispettivi specifici per prestazioni a favore di soci e tesserati spetta solo se l'associazione inserisce nel proprio statuto determinate clausole espressamente elencate.

L'articolo 90, comma 18 della legge 289/2002 dispone che, al fine di assumere lo status di associazioni / società sportive dilettantistiche, occorre inserire nello statuto determinate clausole, espressamente elencate, che non coincidono esattamente con quelle di cui alla norma precedentemente richiamata.

Nella prassi, nella dottrina e nella giurisprudenza

esistono differenti interpretazioni in merito alle conseguenze derivanti dalla mancata conformità dello statuto alle clausole previste dalle normative richiamate.

Secondo l'Agenzia delle entrate, come risulterebbe da alcune contestazioni mosse nei confronti di associazioni sportive dilettantistiche in seguito ad attività di verifica:

- se lo statuto rispetta le disposizioni dell'articolo 90 la società / associazione assume lo status di «sportiva dilettantistica»;

- se la società / associazione vuole godere dell'agevolazione fiscale della «decommercializzazione» deve rispettare anche le clausole di cui all'articolo 148.

Secondo la dottrina, le clausole di cui all'art. 90 sostituiscono quelle dettate dall'art. 148, in quanto a queste successive, e quindi la società / associazione, il cui statuto è conforme alle clausole di cui all'art. 90, assume lo status di «sportiva dilettantistica» e gode della «decommercializzazione».

La giurisprudenza sembra abbia recentemente sposato questa seconda linea di pensiero, dalla lettura del disposto di talune sentenze emesse in sede di contenzioso tributario (vedi-Commissione tributaria di Como, sentenza n. 20 del 15 / 5 / 2012).

DIRITTO SOCIETARIO

2.3

Lavoratore coop. sociale

Sono socio di una cooperativa sociale del settore socio-sanitario.

Dato che non ci intendiamo con il presidente della cooperativa circa il costo per la società del lavoratore-socio del mio livello di inquadramento (C2, al fine di determinare anche il mio stipendio) gradirei avere qualche dritta al riguardo, magari con riferimenti di legge.

G.S.

Risponde Giannino Cascardo

Al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali datato 2 ottobre 2013 è allegata una tabella dettagliata circa il costo orario del lavoro per le lavoratrici e i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e d'inserimento lavorativo (si tengano presenti i due «rami» in cui si qualificano le coop. sociali ex art. 1, legge 381 / 1991). Si tenga ulteriormente presente che la tabella è a valere dal mese di maggio 2013.

Da premettere, come da art. 2 del decreto, che i dati della tabella non prendono in considerazione:

- gli eventuali benefici usufruibili dalla società in base a legge;

- gli oneri derivanti dalla gestione aziendale e accordi di secondo livello;

- gli oneri conseguenti agli adempimenti collegati alle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro.

Quindi i dati che seguono riferiti al livello C2, non sono esaustivi perché dovrebbero tenere conto anche di ciò. Ma, comunque, sono una base di valutazione importante.

In sintesi, sempre limitatamente al livello C2: il totale del costo annuo, comprensivo dell'indennità di turno,